Sintesi C-310/24 - 1

Causa C-310/24

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

29 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

22 aprile 2024

Ricorrente:

YL

Resistente:

«Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad» EAD

Oggetto del procedimento principale

Azione di accertamento negativo con la quale il ricorrente chiede che venga dichiarata l'assenza dell'obbligo di pagamento, da parte sua, di una fattura dell'energia elettrica basata sul consumo stimato degli ultimi tre mesi anteriori alla lettura di un contatore difettoso che non ha indicato con accuratezza il consumo effettivo

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione della direttiva (UE) 2019/944, del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva 2011/83/UE in relazione alla modalità di determinazione dei prezzi dell'energia elettrica, alla tipologia delle componenti da includere e alla forma di applicazione del principio di efficienza energetica; interpretazione della direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda l'esistenza di un obbligo del consumatore di pagare il prezzo di una quantità stimata di energia elettrica qualora il dispositivo di misurazione sia guasto o non fornisca indicazioni accurate e ciò dipende o meno da un intervento esterno; inoltre, interpretazione della proporzionalità dei

costi della rete e dell'obbligo dei consumatori di sostenere tali costi in considerazione del fatto che il fornitore/gestore deve essere incentivato a limitare le proprie perdite.

Questioni pregiudiziali

- 1. Se [l'espressione] «corrispettivi ... compres[a] l'energia per compensare le perdite» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, debba essere interpretata nel senso che comprende l'energia elettrica consumata ma non rilevata dal dispositivo di misurazione, qualora la mancata o erronea rilevazione dell'energia elettrica presso il consumatore
- a) dipenda da un intervento esterno
- b) non dipenda da un intervento esterno
- e la causa non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica, cosicché la contabilizzazione si basa su una quantità «stimata» di energia elettrica per un periodo di tempo stabilito *ex lege* che termina al momento dell'accertamento, da parte del fornitore, dell'errore tecnico.
- 2. Se l'obbligo dell'autorità di regolazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 debba essere interpretato nel senso che il principio della fissazione di criteri trasparenti per le tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo è rispettato qualora la tariffa copra i costi del gestore in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione (che non rileva i valori o è tecnicamente difettoso) per un importo pari alle perdite stimate per un periodo di tempo presunto, qualora la causa del malfunzionamento
- a) dipenda da un intervento esterno
- b) non dipenda da un intervento esterno

e non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica, proprietario di detto dispositivo.

- 3. Se l'articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2019/943 debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in base alla quale i costi dell'energia elettrica a carico di un consumatore sono determinati sulla base di una stima del suo consumo di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, senza verificare la quantità di energia elettrica da lui effettivamente consumata, in caso di malfunzionamento del dispositivo di misurazione che
- a) dipende da un intervento esterno

- b) non dipende da un intervento esterno.
- 4. Se l'articolo 27 della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che il consumatore deve pagare il prezzo di una quantità stimata di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, qualora il dispositivo di misurazione non rilevi il consumo effettivo di energia elettrica, sia ubicato al di fuori dell'immobile del consumatore e il suo malfunzionamento
- a) dipenda da un intervento esterno
- b) non dipenda da un intervento esterno.
- 5. Se l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944 debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente al fornitore di energia elettrica/gestore del sistema di ricalcolare la quantità di energia elettrica utilizzando in suo luogo un valore di stima del suo consumo in un periodo di tempo presunto, nel caso in cui il dispositivo di misurazione non effettui misurazioni accurate, sia fuori dalla portata del consumatore e il suo malfunzionamento
- a) dipenda da un intervento esterno
- b) non dipenda da un intervento esterno.

Disposizioni di diritto dell'Unione

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 1, articolo 2, punti 1 e 2, articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 18, paragrafi da 1 a 4, articolo 27

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, considerando 83, articolo 1, articolo 2, punti da 1 a 4, articolo 10, paragrafi 1, 2, e 3, lettere a), b), d, e), f), g), e h), nonché paragrafi da 4 a 12, articolo 46, paragrafo 2, lettera d), articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e r)

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica, articolo 18, paragrafi 1, 3, 7, 8

Legislazione nazionale

GRAZHDANSKI PROTSESUALEN KODEKS (CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

Articolo 7, paragrafo 3. Il giudice esamina d'ufficio se un contratto stipulato con un consumatore contiene clausole abusive. È concesso alle parti di essere udite a tal riguardo.

ZAKON ZA ENERGETIKATA (LEGGE SULL'ENERGIA)

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, la realizzazione e la gestione delle reti elettriche devono essere effettuate in conformità alle disposizioni contenute nelle Pravila za izmervane na kolichestvoto elektricheska energia (Norme in materia di misurazione della quantità di energia elettrica; in prosieguo: le «PIKEE»), che stabiliscono i principi di misurazione, le metodologie e i siti di misurazione, nonché la procedura e le metodologie per il ricalcolo della quantità di energia elettrica nel caso in cui l'energia elettrica non venga misurata oppure venga misurata in modo erroneo o non accurato. Dette norme sono adottate dalla Komisia za energiyno i vodno regulirane (Commissione di regolazione dell'energia e dell'acqua, Bulgaria; in prosieguo: la «Commissione di regolazione delle imprese elettriche e vengono pubblicate sia dalla Commissione di regolazione sia dalle imprese elettriche sui rispettivi siti Internet.

L'articolo 1 di detta legge contiene, in particolare, la definizione di «cliente civile»: un cliente che acquista energia elettrica o teleriscaldamento con acqua calda o vapore come vettore di calore per il riscaldamento, il condizionamento e la fornitura di acqua calda o gas naturale per il proprio consumo domestico.

PRAVILA ZA IZMERVANE NA KOLICHESTVOTO ELEKTRICHESKA ENERGIA (NORME IN MATERIA DI MISURAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ENERGIA ELETTRICA)

Ai sensi dell'articolo 1, tali PIKEE stabiliscono, in particolare, i requisiti per l'accuratezza della misurazione e la verifica delle caratteristiche tecniche e metrologiche dei dispositivi/sistemi di misurazione e delle relative interconnessioni di segnalazione, i diritti e gli obblighi del proprietario di un sistema di misurazione e delle parti nelle operazioni inerenti all'energia elettrica, le condizioni e le procedure per determinare i casi in cui l'energia elettrica non è misurata o è misurata in modo erroneo o non accurato, le condizioni, le procedure e le metodologie per la gestione di stabilimenti e organismi relativi ai dispositivi fiscali di misurazione.

Le PIKEE prevedono inoltre che il rispettivo gestore del sistema verifichi la conformità dei dispositivi fiscali di misurazione ai requisiti indicati, tra cui l'accuratezza della misurazione.

Oltre a tali verifiche, il gestore del sistema (proprietario del dispositivo fiscale di misurazione) è tenuto a garantire lo svolgimento di verifiche tecniche *in loco* del sistema/dispositivo fiscale di misurazione, nonché la sostituzione o l'adattamento del set di parametri del dispositivo fiscale di misurazione. La lettura di quest'ultimo non costituisce una verifica tecnica ai sensi di tali PIKEE.

La sezione IX delle PIKEE stabilisce la procedura e le metodologie per il ricalcolo della quantità di energia elettrica.

L'articolo 49 dispone che il gestore del sistema interessato è tenuto a redigere un verbale di constatazione della verifica svolta in conformità a tali PIKEE, che deve essere firmato da un proprio rappresentante e dall'utente o da un suo rappresentante. Qualora dalla verifica emerga che il dispositivo fiscale di misurazione non è conforme alle caratteristiche metrologiche e/o tecniche prescritte, che la sua integrità e/o funzionalità è compromessa o che vi è il sospetto dell'aggiunta di un elemento estraneo, l'apparecchio deve essere rimosso, sigillato con una piombatura recante il marchio del gestore del sistema interessato e un numero univoco, e inviato all'autorità di vigilanza responsabile delle verifiche metrologiche entro quattordici giorni dalla data della verifica.

Qualora il malfunzionamento del dispositivo fiscale di misurazione sia riconducibile a cause di forza maggiore ai sensi delle PIKEE, il gestore del sistema interessato può astenersi dall'inviare il dispositivo fiscale di misurazione all'autorità di vigilanza metrologica competente, dopo averlo rimosso.

Nei suddetti casi, il gestore del sistema interessato è tenuto quindi a installare un dispositivo fiscale di misurazione funzionante.

I dettagli del calcolo della quantità di energia elettrica sono disciplinati dall'articolo 50 in caso di mancata misurazione o di misurazione inammissibilmente anomala da parte del dispositivo fiscale di misurazione, dall'articolo 51 in caso di allacciamento irregolare alla rete elettrica e dall'articolo 52 in caso di errore tecnico di detto dispositivo, che comporta la mancata rilevazione della quantità di energia elettrica consumata che transita attraverso il sistema di misurazione, non potendosi constatare alcun intervento esterno.

In forza dell'articolo 56, in caso di ricalcolo delle quantità di energia elettrica ai sensi della presente sezione delle PIKEE, il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a rilasciare una fattura all'utente per le quantità di energia elettrica ricalcolate, ad illustrare le modalità di ricalcolo e ad informare l'utente dell'importo dovuto per i servizi di rete (ad eccezione del corrispettivo per l'accesso al sistema di distribuzione, che è calcolato sulla base della potenza fornita), nonché degli «obblighi nei confronti del pubblico». Le quantità di energia elettrica ricalcolate ai sensi del paragrafo 1 verranno fatturate sulla base del prezzo di mercato stimato per l'energia elettrica relativamente al periodo di ricalcolo, che sarà determinato dalla Commissione di regolazione al fine di coprire i costi tecnici.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- Le parti concordano sul fatto che il ricorrente sia proprietario di un immobile residenziale collegato al sistema di trasmissione dell'energia elettrica dal 10 aprile 2022 e che la resistente era autorizzata a fornire e fatturare energia elettrica nel periodo e nel luogo di cui trattasi. La resistente era autorizzata quale gestore del sistema di trasmissione e fornitore di energia elettrica. Nella banca dati della resistente veniva creato un conto del consumatore relativo alla fornitura e al consumo di energia elettrica per il suddetto immobile. È pacifico che intercorresse tra le parti un rapporto basato su un contratto di consumo avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per il periodo e il luogo di cui trattasi, nonche che la casa del ricorrente fosse dotata di un contatore elettrico (dispositivo tecnico di misurazione) che si trovava al di fuori dei confini dell'immobile.
- È altresì incontestabile che i dipendenti della resistente abbiano sottoposto a verifica il contatore elettrico in data 10 aprile 2023. Il contatore si trovava in una scatola metallica sulla strada, accessibile solo ai dipendenti della resistente. Il contatore veniva rimosso a seguito della verifica effettuata il 10 aprile 2023 e inviato per un controllo al Bulgarski institut po metrologia (Istituto bulgaro di metrologia; in prosieguo: il «BIM»), che ha esaminato l'apparecchio. I risultati della ricognizione venivano riprodotti anche nella perizia richiesta dal giudice.
- Dalla verifica emergeva inequivocabilmente che il contatore a tariffa giornaliera non registrava alcun valore e che il dispositivo di misurazione non presentava alcun difetto visibile, né all'esterno né nei circuiti stampati o nelle sue singole parti, compreso il software. Il BIM è giunto alla conclusione che l'energia elettrica transitata attraverso il contatore non veniva registrata secondo la tariffa stabilita e che il contatore non era conforme alle caratteristiche metrologiche, né soddisfaceva i requisiti di accuratezza della misurazione dell'energia elettrica.
- Sulla base di tali evidenze, la resistente emetteva una fattura ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), delle PIKEE, sostenendo che, in ragione del malfunzionamento del dispositivo di misurazione, esisterebbe una base giuridica per il calcolo del consumo stimato di energia elettrica con riguardo al periodo di tre mesi anteriore alla verifica, ossia dall'11 gennaio 2023 al 10 aprile 2023. Il consumo stimato calcolato dalla resistente era di 3168 kWh. Sulla base dei prezzi dell'energia elettrica applicabili in detto periodo, l'importo della fattura ammontava a 2058,26 leva (BGN) (pari a circa EUR 1000). La resistente calcolava tale importo esclusivamente sulla base della tariffa diurna, che è più costosa di quella notturna.
- Il ricorrente ritiene di non essere debitore di tale importo, in quanto non era a conoscenza del malfunzionamento del contatore elettrico, non vi avrebbe avuto accesso e la stima avrebbe potuto essere effettuata anche per un periodo più breve, segnatamente solo per il periodo in cui detto contatore si era guastato. Egli presentava pertanto un'azione di accertamento negativo volta ad ottenere la dichiarazione dell'assenza di un obbligo di pagamento da parte sua a fronte del

consumo di energia elettrica stimato con riguardo agli ultimi tre mesi anteriori alla verifica.

- 6 La resistente si oppone *in toto* al ricorso e sostiene che l'importo sia stato calcolato conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), delle PIKEE nel caso in cui il dispositivo fiscale di misurazione non effettui alcuna misurazione o effettui misurazioni inammissibilmente anomale.
- La perizia giudiziaria evidenziava che l'energia elettrica destinata alla casa del ricorrente non era stata integralmente rilevata dal contatore al momento della verifica del 10 aprile 2023. L'energia elettrica transitava attraverso il contatore, ma l'anomalia della misurazione era superiore a quella ammessa. Detto contatore non registrava alcun valore sul suo schermo. Esso consentiva il transito dell'energia elettrica, ma non la registrava sul suo totalizzatore/schermo e pertanto non elaborava gli impulsi, vale a dire che non misurava l'energia elettrica transitata. In particolare, il contatore non effettuava alcuna misurazione nel periodo dal 20 gennaio 2023 al 20 febbraio 2023. Nel periodo dal 21 febbraio 2023 al 9 aprile 2023, si riscontravano soltanto misurazioni parziali. La verifica veniva svolta il 21 aprile 2023. L'apparecchio ha quindi restituito misurazioni incomplete o parziali con riguardo al periodo dal 20 gennaio 2023 al 9 aprile 2023.
- Dalla perizia giudiziaria risulta che la resistente aveva proceduto all'ultima verifica del contatore elettrico di cui trattasi in data 14 marzo 2018. La verifica successiva aveva luogo nella data controversa, il 12 aprile 2023. La resistente non aveva accesso remoto a detto contatore per la lettura in tempo reale dei valori e il controllo delle condizioni del dispositivo, per cui non si è proceduto a letture a distanza, bensì unicamente tramite il personale della resistente. Non esistono dispositivi di misurazione *in loco* per monitorare i valori dell'energia elettrica. Il perito non è stato quindi in grado di determinare precisamente la quantità di energia elettrica consumata dal ricorrente per il periodo in cui il dispositivo ha effettuato misurazioni incomplete o parziali (dal 20 gennaio 2023 al 9 aprile 2023).
- 9 Non è oggetto di discussione, e risulta peraltro dalla perizia, il fatto che il contatore controverso non rilevava completamente l'energia elettrica transitata. Non era ravvisabile alcun intervento esterno sul dispositivo di misurazione, né un malfunzionamento nel sistema di accoppiamento e nel commutatore di rete. Il software non era stato manipolato. Veniva constatato che la causa del malfunzionamento del contatore era un errore interno, un guasto tecnico del contatore. Il contatore elettrico era difettoso.
- 10 È pacifico che il ricorrente sia stato informato della verifica effettuata e che la resistente gli abbia rilasciato una fattura relativa all'importo contestato, che gli è peraltro pervenuta. La verifica è stata effettuata in conformità alla legge e sono stati redatti i necessari verbali. Il ricorrente è stato informato della verifica e dei suoi risultati.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- La controversia verte sulla normativa applicabile e non sui fatti. Il ricorrente sostiene di non essere debitore dell'importo fatturato, mentre la resistente afferma il contrario. È dubbio se il comportamento della resistente violi la tutela dei consumatori e si pone la questione se un'impresa di fornitura di energia elettrica possa richiedere d'ufficio e unilateralmente importi fatturati *a posteriori* qualora il contatore non abbia misurato alcun valore, non sia collocato all'interno dell'immobile del consumatore e sia di proprietà del fornitore. È controverso se il consumatore sia obbligato a pagare l'importo richiesto a fronte del consumo stimato di energia elettrica degli ultimi tre mesi, anche senza sua colpa (manipolazione dolosa del contatore), in mancanza dell'accertamento dei suoi consumi rispettivamente nella tariffa diurna e in quella notturna. Infatti, il prezzo varia in base alla tariffa applicata.
- Si pone la questione se il comportamento della resistente sia adeguato a tutelare il consumatore, vale a dire se un'impresa possa ricalcolare unilateralmente il consumo di energia elettrica del consumatore in conseguenza del malfunzionamento del contatore elettrico, al quale il consumatore non aveva però accesso, alla luce del fatto che il ricalcolo si basa su una quantità stimata di energia elettrica in funzione della capacità di detto contatore con riguardo ad un periodo di tempo presunto e non al periodo effettivo nel quale si è manifestato il malfunzionamento. Non è chiaro se al consumatore possano essere imputati i costi stimati dell'energia elettrica per un periodo di tempo presunto nel caso in cui si sia manifestato un malfunzionamento del contatore elettrico, ma il contatore sia di proprietà della resistente e sotto il controllo del fornitore e quest'ultimo non abbia provveduto a rimuoverlo prontamente, sostituendolo con un nuovo contatore, tanto più che l'ultima verifica è stata effettuata cinque anni prima della verifica di cui trattasi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Il considerando 83 della direttiva (UE) 2019/944 stabilisce l'obbligo di ridurre le perdite della rete elettrica (come elemento del principio generale di efficienza energetica) e di lettura e monitoraggio a distanza in tempo reale della rete da parte dei gestori dei sistemi.
- Per quanto riguarda le perdite di rete, il legislatore bulgaro ha emanato le disposizioni dell'articolo 83, paragrafo 1, punto 6, e paragrafo 2, della legge sull'energia, in base alle quali la Commissione di regolazione, un'autorità di regolazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, ha stabilito le norme per la misurazione delle quantità di energia elettrica.
- La Commissione di regolazione inseriva nelle PIKEE delle norme di calcolo, che determinano, in base al principio dell'arricchimento senza causa, la quantità di energia elettrica consumata dal consumatore in un periodo di tempo presunto (consumo stimato di energia elettrica). Le PIKEE si applicano a diversi casi.

- In caso di malfunzionamento tecnico del dispositivo di misurazione per effetto di una comprovata modifica del sistema di accoppiamento o in caso di intervento esterno su detto dispositivo riconducibili ad azioni (colpevoli) del consumatore, il fornitore di energia elettrica addebita un importo corrispondente a una quantità di energia elettrica stimata in conformità all'articolo 50 delle PIKEE in base ad un prezzo fissato dalla Commissione di regolazione. Tale disposizione disciplina la metodologia di calcolo nel solo caso di interventi esterni sulla rilevazione del consumo o sul tipo di accoppiamento. Qualora un consumatore finale si sia allacciato illegalmente al sistema di trasmissione, l'impresa fornitrice fatturerà l'energia elettrica secondo le disposizioni dell'articolo 51 delle PIKEE.
- In caso di malfunzionamento del contatore elettrico o di sue erronee misurazioni in assenza di un intervento esterno da parte del consumatore, la fatturazione viene effettuata in conformità all'articolo 52 delle PIKEE. Tale disposizione consente al fornitore di fatturare un importo basato sul consumo stimato di energia elettrica nel caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura in assenza di manipolazioni da parte del consumatore.
- In caso di malfunzionamento o funzionamento impreciso di un commutatore tariffario, il fornitore può addebitare l'importo in conformità all'articolo 53 delle PIKEE. Secondo la legge bulgara, il commutatore tariffario è un orologio che controlla il regime diurno e notturno. Fino al 1° aprile 2024, il prezzo dell'energia elettrica variava a seconda della tariffa diurna o notturna.
- Le disposizioni degli articoli da 50 a 53 delle PIKEE tengono conto del principio dell'arricchimento senza causa (principio della compensazione per l'energia elettrica consumata ma non rilevata). Le PIKEE si basano sull'ipotesi che il consumatore, in mancanza di una misurazione o in caso di malfunzionamento di un dispositivo tecnico di misurazione, abbia consumato una certa quantità di energia elettrica a tariffa notturna o diurna durante un certo periodo. La Commissione di regolazione ha stabilito valori ipotetici con riguardo al periodo di consumo, la quantità e la tariffazione dell'energia elettrica.
- 20 Le suddette disposizioni considerano le quantità di energia elettrica specificate negli articoli da 50 a 53 delle PIKEE come perdite di rete del gestore del sistema di trasmissione. La perdita consiste nel consumo di energia elettrica da parte del consumatore che non è stato rilevato dal contatore. Il consumatore non paga quindi la quantità effettiva di energia elettrica. Allo stesso tempo, le disposizioni delle PIKEE introducono valori ipotetici della quantità stimata di energia elettrica senza tener conto delle circostanze specifiche del rispettivo nucleo familiare.
- 21 Tali disposizioni specificano una quantità «stimata» di energia elettrica per un certo periodo di tempo che dipende dal momento in cui il fornitore/gestore constata il malfunzionamento dell'apparecchio. Qualora il malfunzionamento venga accertato successivamente, il fornitore addebiterà l'energia elettrica a un prezzo più alto rispetto a quello che sarebbe stato applicato nel caso in cui il malfunzionamento fosse stato constatato in un momento anteriore. Ciò è dovuto al

fatto che i prezzi dell'energia elettrica vengono aggiornati e aumentano ogni paio di mesi.

- Ai sensi delle summenzionate disposizioni nazionali, l'energia elettrica non rilevata dal contatore costituisce un costo che il consumatore deve sostenere nella misura e per il periodo specificati dalla normativa. Al riguardo occorre tenere conto del principio dell'arricchimento senza causa. Sotto il profilo giuridico, si tratta del principio dell'obbligo di rimborso per valore equivalente del consumatore nei confronti del fornitore di energia elettrica, alla base del quale è la considerazione che sebbene il contatore elettrico fosse guasto, non abbia effettuato misurazioni accurate o abbia subito interventi esterni, può tuttavia ritenersi che il consumatore abbia consumato energia elettrica
- L'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944 dispone inoltre che l'attività di trasmissione di energia elettrica include [la riscossione di] corrispettivi, compresa l'energia per compensare le perdite. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, l'autorità di regolazione dello Stato membro considera ammissibili tali costi del gestore del sistema e li include nelle tariffe di distribuzione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di distribuzione ad aumentare l'efficienza. Detta misura è volta a incentivare i fornitori/gestori a ottimizzare i loro sistemi per ridurre le perdite ai fini dell'efficienza energetica.
- A tal proposito, non è chiaro quali elementi siano ricompresi nell'espressione «corrispettivi (...) compres[a] l'energia per compensare le perdite» ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943. Si pone la questione se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che i corrispettivi per le perdite includono anche l'energia elettrica consumata ma non rilevata dal dispositivo di misurazione qualora la mancata o erronea rilevazione dell'energia elettrica presso il consumatore (a) sia riconducibile al comportamento del consumatore, (b) non sia riconducibile al comportamento del consumatore, bensì a un malfunzionamento dell'apparecchio e la conseguenza della mancata misurazione non sia stata prontamente eliminata dal gestore del sistema o dal fornitore di energia elettrica.
- Il regolamento (UE) 2019/943 sancisce il principio di proporzionalità. I costi dovrebbero quindi essere inclusi nelle tariffe. Il giudice remittente chiede se ciò non sia contrario all'obbligo dei gestori/fornitori di aumentare l'efficienza delle loro reti mediante la riduzione dei costi di fornitura dell'energia elettrica. Nella fattispecie in esame, veniva accertato che l'ultima verifica del contatore di cui trattasi anteriore al 12 aprile 2023 è stata effettuata nel 2018. Il fornitore di energia elettrica non ha quindi adottato alcuna misura di controllo e manutenzione del dispositivo tra il 2018 e il 2023. Soltanto al momento della scoperta del malfunzionamento dell'apparecchio, il 12 aprile 2023, detto fornitore addebitava un importo che, in base alle disposizioni di legge, dovrebbe coprire i costi per l'energia fornita ma non rilevata. Si pone la questione se le perdite per l'energia

elettrica non rilevata, come nel caso di specie, possano essere addebitate al consumatore qualora il fornitore o il gestore del sistema non abbia prontamente riparato il guasto del dispositivo di misurazione. Il giudice remittente ritiene che l'inclusione [nella tariffa] dei costi inerenti alle perdite, quali quelli oggetto del procedimento principale, diminuirebbe gli incentivi per il fornitore di energia elettrica/gestore del sistema a ridurre le perdite, in quanto i costi non sarebbero sostenuti direttamente [da lui] bensì dal consumatore finale.

- Non è pertanto chiaro se l'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943 osti a una disposizione nazionale come quella in esame, in base alla quale il consumatore è tenuto a pagare al gestore del sistema o al fornitore di energia elettrica il consumo stimato di energia elettrica qualora un contatore elettrico, senza colpa del consumatore, non abbia effettuato la misurazione del consumo oppure l'abbia effettuata in maniera non accurata e il fornitore o il gestore non ne abbiano prontamente eliminata la causa.
- D'altro canto, l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 27 attribuisce all'autorità di regolazione il compito di stabilire o approvare tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo. A tal riguardo, è dubbio se l'articolo 59 di tale direttiva non osti a una normativa nazionale come quella di cui trattasi, in base alla quale i costi del gestore relativi all'energia fornita e consumata che non è stata misurata o è stata misurata in modo inaccurato a causa di un malfunzionamento dei dispositivi di misurazione vengono inclusi nella tariffa. Si pone la questione se detto obbligo dell'autorità di regolazione di fissazione, in base a criteri trasparenti, di tariffe di trasmissione o distribuzione o delle relative metodologie di calcolo, debba essere interpretato nel senso che esso è considerato soddisfatto nei casi in cui la causa del malfunzionamento dell'apparecchio di misurazione (a) sia riconducibile al comportamento del consumatore o (b) non sia riconducibile al comportamento del consumatore, bensì a un contatore difettoso. Va osservato che detta tariffa include i costi di gestione del fornitore di energia elettrica/gestore del sistema in caso di guasti ai dispositivi di misurazione che non sono stati prontamente riparati dal fornitore/gestore del sistema, proprio per un importo pari alle perdite stimate per un periodo di tempo presunto.
- Inoltre, l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 dispone che il consumatore deve pagare al gestore del sistema di trasmissione i corrispettivi che rispecchiano i costi della rete e, al paragrafo 7, che tali costi si basano sull'utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti del sistema. Non è chiaro come tali costi debbano rispecchiare l'utilizzo della rete di distribuzione da parte dei suoi utenti se sulla base di una fatturazione stimata o sulla base di costi/perdite effettivamente calcolati. Si pone la questione se l'articolo 18, paragrafi 1 e 7, del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale prevede metodologie di calcolo dei costi dell'energia elettrica di un consumatore basate su una stima del consumo di energia elettrica in un periodo di tempo presunto, senza tener conto della quantità di energia elettrica

effettivamente consumata dal consumatore in caso di malfunzionamento del dispositivo tecnico di misurazione (contatore elettrico).

- 29 In conformità all'articolo 3 della direttiva 2011/83/UE, i contratti per la fornitura di energia elettrica rientrano nell'ambito di applicazione della tutela dei consumatori. Nel caso di specie, consta ed è pacifico tra le parti che esiste un rapporto contrattuale tra loro avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica nel sito summenzionato. Ai sensi dell'articolo 27 della stessa direttiva il consumatore è esonerato dal pagamento al fornitore di energia elettrica di un importo superiore alla fornitura richiesta. Detta disposizione stabilisce quindi il principio che il consumatore è tenuto a pagare esclusivamente per la fornitura di energia elettrica effettivamente consumata. Le disposizioni delle PIKEE, invece, introducono nel diritto nazionale il principio secondo il quale dev'essere pagato il corrispettivo di una quantità stimata di energia elettrica per un periodo di tempo presunto qualora il dispositivo di misurazione non sia tecnicamente in grado di misurare il consumo di energia elettrica in casi diversi da quelli di cui agli articoli da 50 a 53 delle PIKEE. Il pagamento a fronte di una quantità stimata di energia elettrica che non è stata effettivamente misurata viene effettuato, secondo il diritto bulgaro, in vista del principio di riduzione dei costi dell'energia elettrica (principio dell'efficienza energetica) sancito nel considerando 83 della direttiva (UE) 2019/944. Tali costi della rete energetica vengono trasferiti al consumatore. Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2011/83 formula il principio secondo cui gli Stati membri non possono introdurre disposizioni più severe di quelle stabilite dalla direttiva. Non è quindi chiaro se gli articoli 4 e 27 di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale impone al cliente civile l'obbligo di pagare un corrispettivo a fronte di una quantità stimata di energia elettrica per un periodo di tempo presunto qualora il dispositivo di misurazione non abbia effettivamente rilevato la quantità di energia elettrica, fosse fuori dalla portata del cliente e la mancata rilevazione a) sia dovuta a un intervento esterno sul contatore o al comportamento del cliente o b) non sia dovuta né a un intervento esterno né al comportamento del cliente, bensì a un malfunzionamento del dispositivo, purché il consumatore non abbia avuto accesso al contatore e il fornitore/gestore non abbia prontamente posto rimedio al malfunzionamento del dispositivo. Inoltre, ci si chiede se l'articolo 27 della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che, in caso di misurazione erronea o non accurata del contatore non riconducibile al comportamento del consumatore, quest'ultimo è tenuto a pagare soltanto la quantità effettivamente consumata.
- Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944 dispone che i fornitori devono avvisare i loro clienti di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura. Il prezzo finale per il consumatore è quindi calcolato a partire dalla quantità di energia elettrica consumata e da un prezzo per unità. A tal proposito, non è chiaro se la suddetta disposizione debba essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale consente ad un fornitore di energia elettrica/gestore del sistema di utilizzare, nelle circostanze esposte *supra*, invece della quantità effettiva di energia elettrica un valore di stima del suo consumo in un periodo di tempo presunto.

- L'interpretazione delle suddette disposizioni di diritto dell'Unione è necessaria per determinare cosa si intenda per costi di copertura delle perdite di rete e se essi debbano essere sostenuti dal fornitore o dal consumatore. Da un lato, addossare detti costi al fornitore potrà indurlo ad aumentare l'efficienza energetica (principio dell'efficienza energetica) e, dall'altro lato, tale soluzione garantisce la tutela dei consumatori nell'Unione (il consumatore deve pagare solo a fronte del suo consumo di energia elettrica). In relazione alla tutela dei consumatori, occorre interpretare anche la questione se il consumatore sia tenuto a pagare un corrispettivo a fronte di una quantità stimata di energia elettrica in un periodo di tempo presunto laddove non gli sia imputabile il difetto di misurazione. La necessità di interpretazione deriva dall'esigenza di esaminare la proporzionalità della nuova normativa nazionale relativa al pagamento dell'energia elettrica in caso di malfunzionamento del contatore alla luce delle disposizioni di diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori in relazione ai servizi di fornitura. L'interpretazione è altresì necessaria per chiarire se l'introduzione di valori ipotetici per l'energia elettrica consumata da parte dell'autorità di regolazione sia ammissibile in caso di malfunzionamento del contatore.
- Alla luce di quanto precede, occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE. È dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che non osta al fatto che al consumatore venga addebitato un importo per la fornitura di energia elettrica calcolato sulla base di una quantità stimata di energia elettrica per un periodo di tempo presunto, senza che sia accertato se il consumatore abbia effettivamente consumato detta quantità nel periodo dato. Si pone altresì la questione se sia ammissibile l'introduzione di valori ipotetici, come quelli oggetto del presente procedimento, nella predisposizione delle fatture dell'energia elettrica. Il giudice remittente ritiene che l'interpretazione del diritto dell'Unione sia necessaria per una corretta decisione sulla controversia, al fine di valutare l'ampiezza della tutela dei diritti dei consumatori e la portata applicativa del principio di efficienza energetica nel caso in cui i costi siano trasferiti al consumatore senza accertare il consumo effettivo.